

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1696

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(CIAMPI)

e dal **Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali**

(DIANA)

di concerto col **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

e col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(SPAVENTA)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1993**

---

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1993,  
n. 485, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989,  
n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di  
esercizio

---

## INDICE

|                               |      |   |
|-------------------------------|------|---|
| Relazione .....               | Pag. | 3 |
| Relazione tecnica .....       | »    | 4 |
| Disegno di legge .....        | »    | 5 |
| Testo del decreto-legge ..... | »    | 6 |

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 28 agosto 1989, n. 302, disciplina, come è noto, il credito peschereccio di esercizio.

Detto strumento ha lo scopo di valorizzare ed incrementare la produzione ittica in relazione alle esigenze di mercato; di migliorare sotto l'aspetto funzionale le strutture produttive aziendali e interaziendali; di aumentare la produttività delle imprese di pesca ed acquacoltura; di migliorare le condizioni di reddito ed occupazione delle categorie; di potenziare la cooperazione e l'associazionismo al fine di assicurare alle imprese maggiore competitività sul mercato. A tal fine è previsto il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito peschereccio di esercizio. La legge in questione, esaminata con esito positivo dalla Commissione delle Comunità europee, ha consentito di far fronte, a causa delle limitate disponibilità finanziarie, a solo cento iniziative circa sulle mille che sono state ad oggi presentate all'Amministrazione marittima.

L'attivazione delle suddette iniziative ha costituito elemento estremamente positivo per le aziende beneficiarie, di guisa che l'intero comparto vede con il massimo favore lo strumento di intervento in esame. Ciò in ragione della grande massa di finanziamenti che si riescono ad attivare attraverso il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi (il rapporto è di 1 a 7 circa).

È stato, pertanto, predisposto l'unito decreto-legge con il quale si prevede il rifinanziamento della legge n. 302 del 1989 per l'anno 1993 con la somma di lire 9.000 milioni.

La somma in questione consentirà, quindi, di attivare iniziative per un importo di circa 60.000 milioni e di consentire una corretta attività gestionale ad un rilevante numero di imprese (almeno duecento), che altrimenti potrebbero patire sofferenze in dipendenza della particolare congiuntura economica anche con gravi ripercussioni sul piano occupazionale.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RELAZIONE TECNICA

La legge 28 agosto 1989, n. 302, consente, come è noto, l'intervento dello Stato finalizzato al concorso pubblico nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito peschereccio di esercizio. In particolare il concorso suddetto è finalizzato agli interventi, rispettivamente, in materia di pesca costiera, pesca mediterranea, pesca oceanica ed acquacoltura. Attualmente, per carenza di fondi, sono in attesa di istruttoria, per ciascuna delle tipologie di iniziative, le seguenti pratiche per un importo complessivo di spesa a fianco di ciascuna di esse riportato:

|                             |        |      |                 |
|-----------------------------|--------|------|-----------------|
| 1) pesca costiera .....     | n. 598 | lire | 84.261.795.108  |
| 2) pesca mediterranea ..... | n. 18  | lire | 8.067.660.750   |
| 3) pesca oceanica .....     | n. 18  | lire | 21.535.042.500  |
| 4) acquacoltura .....       | n. 57  | lire | 46.359.525.461  |
| TOTALE ...                  | 691    |      | 160.224.023.819 |

Con i 9.000 milioni previsti dal presente decreto sarà possibile attivare iniziative per un importo di circa 60.000 milioni.

Per la copertura finanziaria vengono utilizzate le disponibilità del fondo centrale per il credito peschereccio.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 novembre 1993, n. 485, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente la disciplina del credito peschereccio di esercizio.

*Decreto-legge 29 novembre 1993, n. 485, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 1° dicembre 1993.*

**Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 485, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere al rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio, al fine di consentire l'attività gestionale di numerose imprese di settore, nonchè la tutela dei livelli occupazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per l'attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 302, è autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 1993.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo per lire 9.000 milioni, delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui all'articolo 10, comma primo, della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che all'uopo vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'Amministrazione competente.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - DIANA - BARUCCI - SPAVENTA

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO